

Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 2018, n. 31-7017

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino per le attività di supporto ai consorzi di bacino ex l.r. 24/2002 nel periodo transitorio di attuazione della legge regionale n. 1/2018.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7” ha introdotto modifiche sostanziali nel sistema della governance dei rifiuti sul territorio regionale;

in particolare l’articolo 7 ha disposto che *“ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:*

- a) ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;*
- b) ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata”;*

l’articolo 9 prevede che i Comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta, esercitino le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, attraverso la riorganizzazione in consorzi di area vasta ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

le norme transitorie di attuazione della legge regionale prevedono che:

- a) i consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24/2002 insistenti negli ambiti territoriali di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola adottino lo statuto e adeguino la convenzione alle disposizioni della legge regionale 1/2018;
- b) la Città di Torino adegui i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della legge regionale 1/2018;
- c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24/2002;

verificato che il suddetto percorso di fusione da attuarsi nel corso del periodo transitorio prevede una serie di passaggi indispensabili per i consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24/2002 consistenti nella:

- a) definizione di eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e predisposizione alla fusione;
- b) certificazione, all'atto della fusione, del bilancio di ciascun consorzio nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestino successivamente alla fusione;
- c) esecuzione di apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche;
- d) adeguamento della convenzione istitutiva del Consorzio di area vasta, convenzione che definisce il patrimonio consortile ed i rapporti finanziari;
- e) regolazione dei rapporti attivi e passivi con i Comuni consorziati al fine del trasferimento di attività e passività in condizioni di equilibrio, certificato da un ente terzo;

dato atto che la Regione Piemonte intende supportare i consorzi nello svolgimento delle suddette attività previste dalla l.r. 1/2018 per il periodo transitorio, che richiedono specifici approfondimenti sulle diverse tematiche complesse concernenti il percorso di fusione;

rilevato che il territorio coincidente con l'area della Città Metropolitana di Torino e la città di Torino risulta di particolare complessità, in quanto coinvolge un elevato numero di Consorzi, rappresentativi di una vasta estensione territoriale e di una consistente popolazione coinvolta, e prevede l'organizzazione in due ambiti di area vasta;

preso atto che le competenze assegnate alle Città metropolitane dalla Legge n. 56/2014, sono di particolare rilievo ed importanza, in particolare per quanto riguarda le attività di programmazione, autorizzazione e controllo in materia di ciclo integrato dei rifiuti;

in particolare la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 concernente "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", conferma il ruolo svolto dalla Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse;

la citata legge regionale attribuisce alla Città metropolitana di Torino le funzioni fondamentali degli enti di area vasta, tra le quali rientra la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, e le funzioni amministrative già conferite, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali;

la Regione ritiene pertanto essenziale, in questo percorso di supporto nell'attuazione della legge regionale 1/2018 ai Consorzi presenti su questo specifico territorio, il coinvolgimento in questa attività di coordinamento della Città metropolitana di Torino, vista l'esperienza e la conoscenza del territorio degli uffici che da tempo lavorano sulla materia della pianificazione dei rifiuti;

considerato che la Regione Piemonte al fine di supportare i Consorzi nella costituzione del consorzio di area vasta si è impegnata nelle seguenti attività:

- a) la costituzione di un gruppo di lavoro interno che si rappresenterà con i referenti tecnici individuati dai singoli Consorzi per lo svolgimento delle attività di supporto per il periodo transitorio;
- b) la predisposizione ed invio ai Consorzi ed alle Associazioni di ambito territoriale ottimale di schede di indagine per la raccolta di dati utili al periodo transitorio, al fine di rilevare la descrizione dell'organo di governo, i dati anagrafici di livello generale, la definizione della

situazione del personale, il rilevamento della situazione patrimoniale ed economica, gli affidamenti e contratti in corso;

- c) la convocazione di specifici incontri con i Consorzi ricadenti nel territorio della Città Metropolitana al fine di verificare la situazione specifica del Consorzio e rilevare le eventuali problematiche connesse all'attuazione della legge regionale 1/2018;
- d) l'attivazione di un tavolo di lavoro istituzionale con le rappresentanze sindacali per approfondire la situazione in merito alla definizione delle nuove piante organiche, alla uniformazione delle fattispecie contrattuali, alle valutazioni delle problematiche connesse alle tematiche del lavoro in tema di affidamento di servizi;
- e) attuazione di specifici approfondimenti tecnici e giuridici in merito a macro-tematiche rilevanti (quali: impiantistica, affidamenti, gestione tariffaria, ecc.);

ritenuto opportuno prevedere il supporto della Città Metropolitana di Torino per la durata di 2 anni rinnovabili tramite l'affiancamento alla Regione Piemonte negli incontri con i Consorzi e nella rilevazione delle situazioni critiche e specifiche, in particolare attraverso:

- a) l'approfondimento su tematiche specifiche in particolare con l'apporto delle proprie conoscenze delle peculiarità territoriali, dei servizi erogati e dell'impiantistica esistente;
- b) il contributo ai lavori in particolare per quanto riguarda i dati e le informazioni raccolte nell'ambito dell'osservatorio rifiuti metropolitano o su rilevazioni ad hoc per il processo di fusione;
- c) l'attività di riorganizzazione delle informazioni disponibili in merito ai centri di raccolta e la razionalizzazione delle stesse in funzione dell'eventuale passaggio all'ente di area vasta;
- d) l'attività di coordinamento a supporto degli Uffici della Regione Piemonte nel guidare e indirizzare il percorso di fusione dei Consorzi;
- e) la valutazione e l'approfondimento delle eventuali criticità nel rapporto tra i due "ambiti di Area vasta" sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
- f) il supporto nella fase di avvio dell'operatività dei nuovi Consorzi di Area Vasta, in particolare nelle fasi di predisposizione dei rispettivi piani d'ambito di area vasta previsti dalla legge regionale 1/2018 all'articolo 9, comma 2, lett. a);

verificato che nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della collaborazione e al fine di armonizzare gli interventi, si ritiene necessario procedere alla costituzione di un Gruppo di Lavoro, con il compito di approfondire le tematiche complesse che si manifesteranno nell'ambito degli incontri di approfondimento con i consorzi coinvolti, composto da dirigenti e funzionari dei Settori competenti in materia appartenenti alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio della Regione Piemonte e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino:

- Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio della Regione Piemonte;
- Settore Giuridico Legislativo della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio della Regione Piemonte;
- Servizio Pianificazione e gestione rifiuti, bonifiche, sostenibilità ambientale dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- Servizio Amministrazione e controllo dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino;

valutato che, per quanto sopra illustrato, il ricorso allo strumento dell'accordo di collaborazione istituzionale fra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, possa consentire alle parti un più efficace sviluppo delle rispettive attività in un orizzonte di medio periodo;

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino per le attività di supporto ai consorzi di bacino ex l.r. 24/2002 nel periodo transitorio di attuazione della legge regionale n. 1/2018, come esplicitato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso;

visto l'articolo 34 d.lgs. 267/2000, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

visto l'articolo 15 della legge 241/1990, "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

vista la l.r. 24/2002 "*Norme per la gestione dei rifiuti*";

visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*";

vista la l.r. 7/2012 "*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

vista la l.r. 1/2018 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7*";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che le attività a carico dell'Amministrazione regionale in attuazione dell'Accordo di Collaborazione istituzionale non comportano spese a carico del bilancio regionale dell'esercizio in corso né degli esercizi futuri;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- 1) di approvare, lo schema dell'Accordo di Collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino per le attività di supporto ai consorzi di bacino ex l.r. 24/2002 nel periodo transitorio di attuazione della legge regionale n. 1/2018, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (Allegato 1);
- 2) di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio alla sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione istituzionale di che trattasi e ad apportare, qualora si rendessero necessarie, modifiche tecniche non sostanziali d'intesa con la Città Metropolitana di Torino;
- 3) di dare atto che le attività a carico dell'Amministrazione regionale in attuazione dell'Accordo di Collaborazione istituzionale non comportano spese a carico del bilancio regionale dell'esercizio in corso né degli esercizi futuri.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 23, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
LA REGIONE PIEMONTE
E LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CONSORZI DI BACINO EX L.R. 24/2002 NEL
PERIODO TRANSITORIO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2018**

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, rappresentata da, nato a il, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di....., a quanto segue debitamente autorizzato con deliberazione n. del

E

La Città metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, rappresentata da, nato a il, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di, a quanto segue debitamente autorizzato con decreto..... n. del

PREMESSO CHE

- La legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7” ha introdotto modifiche sostanziali nel sistema della *governance* dei rifiuti sul territorio regionale.
- In particolare l'articolo 7 dispone che *“ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:*
 - a) *ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;*
 - b) *ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di*

Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata".

- Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge – periodo transitorio stabilito all'art. 33 – è previsto che :
 - a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti negli ambiti territoriali di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola adottino lo statuto e adeguino la convenzione alle disposizioni della legge 1/2018;
 - b) la Città di Torino adegui i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni legge 1/2018;
 - c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002.
- Il suddetto percorso di fusione prevede (art. 33, comma 4, l.r. 1/2018) una serie di passaggi indispensabili per i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 consistenti nella:
 - a) definizione di eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e predisposizione alla fusione;
 - b) certificazione, all'atto della fusione, del bilancio di ciascun consorzio nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa;
 - c) adeguamento della convenzione istitutiva del Consorzio di area vasta, convenzione che definisce all'art. 6 il patrimonio consortile ed i rapporti finanziari.
- La Regione Piemonte intende supportare i consorzi nello svolgimento delle suddette attività previste dalla l.r. 1/2018 per il periodo transitorio, che richiedono specifici approfondimenti sulle diverse tematiche concernenti il percorso di fusione.
- Il territorio coincidente con l'area della Città metropolitana di Torino e la città di Torino risulta di particolare complessità, in quanto coinvolge un elevato numero di Consorzi, rappresentativi di una vasta estensione territoriale e di una consistente popolazione coinvolta, e prevede l'organizzazione in due ambiti di area vasta.
- Le competenze assegnate alle Città metropolitane dalla Legge n. 56/2014, sono di particolare rilievo ed importanza, in particolare per quanto riguarda le attività di programmazione, autorizzazione e controllo in materia di ciclo integrato dei rifiuti.
- La legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 concernente "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", conferma il ruolo svolto dalla Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, di sviluppo

strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse.

- La citata legge regionale attribuisce alla Città metropolitana di Torino le funzioni fondamentali degli enti di area vasta, tra le quali rientra la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, e le funzioni amministrative già conferite, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali.
- L'attuazione della programmazione avviene tramite politiche e progetti anche in collaborazione con i Consorzi di Bacino per i servizi di raccolta e avvio a recupero, nonché con l'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO-R) nell'attività di localizzazione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento e nel coordinamento delle funzioni di realizzazione e gestione degli stessi.
- La Regione pertanto ritiene importante, in questo percorso di supporto nella attuazione della legge regionale 1/2018 ai Consorzi presenti su questo territorio, il coinvolgimento in questa attività di coordinamento della Città metropolitana di Torino, vista l'esperienza e la conoscenza del territorio degli uffici che da tempo lavorano sulla materia della pianificazione dei rifiuti.
- Richiamato l'articolo 15, comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale "... le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
- viste la deliberazione della Giunta regionale n. del e il decreto del Vice Sindaco della Città metropolitana di Torino n. ... del ... con cui è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione istituzionale

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

Articolo 2

Le finalità del presente Accordo mirano all'ottimizzazione del percorso di riorganizzazione dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24/2002 ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Torino.

I sottoscrittori intendono supportare i suddetti enti nel processo di attuazione della legge regionale 1 del 10 gennaio 2018.

Articolo 3

In particolare, la Regione Piemonte si impegna alla:

- a) costituzione di un gruppo di lavoro interno che si rappresenterà con i referenti tecnici individuati dai singoli Consorzi per lo svolgimento delle attività di supporto per il periodo transitorio;

- b) predisposizione ed invio ai Consorzi ed Ato di schede di indagine per la raccolta di dati utili al periodo transitorio, al fine di rilevare la descrizione dell'organo di governo, i dati anagrafici di livello generale, la definizione della situazione del personale al 31 dicembre 2017, il rilevamento della situazione patrimoniale ed economica, gli affidamenti e contratti in corso;
- c) convocazione di specifici incontri con i Consorzi ricadenti sul territorio della Città Metropolitana al fine di verificare la situazione specifica del Consorzio e rilevare le eventuali problematiche connesse all'attuazione della l.r. 1/2018;
- d) attivazione di un tavolo di lavoro istituzionale con le rappresentanze sindacali per approfondire la situazione in merito alla definizione delle nuove piante organiche, alla uniformazione delle fattispecie contrattuali, alle valutazioni delle problematiche connesse alle tematiche del lavoro in tema di affidamento di servizi;
- e) attuazione di specifici approfondimenti tecnici e giuridici in merito a macro-tematiche rilevanti (quali : impiantistica, affidamenti, gestione tariffaria, ecc.).

La Città metropolitana di Torino provvede all'affiancamento alla Regione Piemonte negli incontri con i Consorzi e nella rilevazione delle situazioni critiche e specifiche, in particolare attraverso:

- a) l'approfondimento su tematiche specifiche in particolare con l'apporto delle proprie conoscenze delle peculiarità territoriali, dei servizi erogati e dell'impiantistica esistente;
- b) Il contributo ai lavori in particolare per quanto riguarda i dati e le informazioni raccolte nell'ambito dell'osservatorio rifiuti metropolitano o su rilevazioni ad hoc per il processo di fusione;
- c) l'attività di riorganizzazione delle informazioni disponibili in merito ai centri di raccolta e la razionalizzazione delle stesse in funzione dell' eventuale passaggio all'ente di area vasta;
- d) l'attività di coordinamento a supporto degli Uffici della Regione Piemonte nel guidare e indirizzare il percorso di fusione dei Consorzi;
- e) la valutazione e l'approfondimento delle eventuali criticità nel rapporto tra i due "ambiti di Area vasta" sul territorio della Città metropolitana di Torino;
- f) il supporto nella fase di avvio dell'operatività dei nuovi Consorzio di Area Vasta (CAV), in particolare nelle fasi di predisposizione dei rispettivi piani d'ambito di area vasta previsti dalla l.r. 1/2018 all'art. 9 comma 2, lett. a).

Articolo 4

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente accordo e al fine di armonizzare gli interventi, le parti convengono alla costituzione di un Gruppo di Lavoro, così composto:

- Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente della Regione Piemonte;
- Settore Giuridico Legislativo della Direzione Ambiente della Regione Piemonte;
- Servizio Pianificazione e gestione rifiuti, bonifiche, sostenibilità ambientale dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città metropolitana di Torino;
- Servizio Amministrazione e controllo dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città metropolitana di Torino.

Il Gruppo di Lavoro avrà il compito di approfondire le tematiche complesse che si manifesteranno nell'ambito degli incontri di approfondimento con i consorzi coinvolti.

Eventuali variazioni e integrazioni proposte dalle parti devono essere ugualmente concordate.

Il Gruppo di Lavoro avrà inoltre il compito di individuare tutte le iniziative che riterrà necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità previste dall'accordo .

Articolo 5

Il presente Accordo decorre dal primo giorno successivo alla data della sottoscrizione, ha durata di 2 anni , rinnovabili su accordo delle parti, e non comporta oneri a carico delle parti.

Articolo 6

Con riferimento alla presente collaborazione, la Regione Piemonte, in persona del responsabile interno del trattamento, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-6847 del 18 maggio 2018 quale titolare, nomina Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito della collaborazione istituzionale.

A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679, il dott., in qualità di responsabile esterno dei trattamenti è tenuto a:

- a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Regione Piemonte;
- b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto/convenzione;
- c) nominare gli incaricati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 196/2003 e dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 vigilando sui trattamenti da essi svolti;
- d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base alla collaborazione, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- e) segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 ;
- f) informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a taxa fissa (ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al DPR 131/86) a cura e spese della parte richiedente.

Articolo 8

Per ogni controversia non componibile in via amministrativa è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente il XX/XX/2018

per la Regione Piemonte

per la Città metropolitana di Torino